

R.R. 2 agosto 2022, n. 2 .

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 14 OTTOBRE 2013, N. 7 (REGOLAMENTO RECANTE “DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI AI FINI DELL’UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO”)

(Bollettino Ufficiale n. 19, del 31.12.2019)

Art. 1.

(Sostituzione dell’articolo 1 del r.r. n. 7/2013)

1. L’articolo 1 del regolamento 14 ottobre 2013, n. 7 (regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”) è sostituito dal seguente:

“ Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 91, comma 1 lettera g) della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e succ. mod. ed int., disciplina il procedimento di rilascio della concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico, nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno, garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale, la finalità conservativa del bene pubblico, nonché la conformità agli strumenti di pianificazione di bacino.

2. Il Regolamento stabilisce, in particolare, le modalità procedurali di evidenza pubblica, applicabili ai casi di occupazione di aree di pertinenza idraulica ai fini dello svolgimento delle attività economiche, di cui all’articolo 4 comma 1 della Dir. 2006/123/CE, quali le attività di carattere industriale, le attività di carattere commerciale, le attività artigiane e le libere professioni. ”.

Art. 2.

(Sostituzione dell’articolo 2 del r.r. n. 7/2013)

1. L’articolo 2 del r.r. n. 7/2013 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 2

(Gestione delle aree demaniali disponibili)

1. Al fine di favorire una gestione delle aree del demanio idrico nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione pubblica periodicamente, sul proprio sito istituzionale, un avviso di disponibilità di aree del demanio idrico che intende dare in concessione, indicando gli usi consentiti delle medesime, purché compatibili con la pianificazione di bacino, il regime idraulico e con la strumentazione urbanistica vigente.

2. A seguito della pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, la presentazione dell’istanza, che determina la cancellazione dell’avviso dal sito regionale, è soggetta alla procedura di cui agli articoli 3 e seguenti, in relazione all’uso richiesto.”.

Art. 3.

(Sostituzione dell’articolo 3 del r.r. n. 7/2013)

1. L’articolo 3 del r.r. n. 7/2013 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 3

(Istanza di concessione)

1. Ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di opere, o di occupazione in alveo, in subalveo o proiezione di superfici dell’alveo, il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita istanza alla Regione.

2. L’istanza, in regola con la normativa vigente in materia di bollo, contiene, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

a) dati identificativi del soggetto richiedente;

b) oggetto della richiesta;

c) identificazione dell’area demaniale interessata;

d) misura della superficie dell’area demaniale oggetto della richiesta;

e) indicazione dell’uso dell’area demaniale;

f) indicazione dell’eventuale sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4 comma 3;

g) indicazione della eventuale previsione di realizzazione di opere e/o manufatti insistenti sull’area interessata;

h) attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese istruttorie;

i) dichiarazione, nel caso l’istante privato sia titolare di concessioni relative all’occupazione di aree di pertinenza idraulica, ovvero ne abbia la disponibilità, di essere in regola con i pagamenti richiesti dei canoni e delle indennità di indebita occupazione con indicazione delle pratiche di riferimento;

j) per i soli operatori economici, dichiarazione di non sussistenza di provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

k) nel caso di istanze per uso nautico dichiarazione sostitutiva attestante lo svolgimento di attività nautica risultante dalla visura camerale ai sensi del comma 1 lettera b) dell’articolo 5bis.

3. L’istanza è, altresì, corredata dalla seguente documentazione minima essenziale, fatta salva la facoltà della Regione di richiedere ulteriore documentazione in casi particolari, in ragione dell’opera da eseguire o dell’utilizzo richiesto:

a) planimetria catastale aggiornata (NCT) dell’area oggetto della richiesta;

b) stralcio della Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000, comprendente un’area estesa almeno 500 metri attorno alla zona richiesta in concessione;

c) relazione descrittiva dello stato dei luoghi, comprensiva di documentazione fotografica – panoramica e particolari - della zona interessata, con allegata planimetria, indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.

4. Qualora l’istanza sia relativa ad occupazione di pertinenze idrauliche e siano previsti interventi che comportino la mutazione dei luoghi la documentazione minima comprende altresì:

a) inquadramento dell’intervento rispetto alla pianificazione di bacino con verifica di compatibilità della richiesta con la normativa di piano di bacino vigente e con il Regolamento regionale 14 luglio 2011 n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua), nonché della compatibilità degli usi e/o delle opere previste con le previsioni dello strumento urbanistico comunale;

b) inquadramento dell’intervento rispetto ad altri Piani e/o vincoli esistenti con riferimento alle aree Parco, alle aree della Rete Natura 2000 ed alle aree soggette a vincolo paesaggistico;

c) relazione descrittiva di dettaglio dell’intervento proposto, nonché delle modalità esecutive dello stesso, anche nel caso di interventi di tipo provvisorio, comprensiva della durata dell’intervento e delle eventuali modalità di accesso all’alveo.

5. Nel caso di occupazione di aree del demanio idrico per lo svolgimento di attività economiche di cui all'articolo 1, comma 2, la documentazione, di cui al comma 4 lett. c), è presentata al momento dell'individuazione dell'assegnatario delle aree medesime con la procedura di cui agli articoli 4 e 5.

6. Qualora l'istanza sia relativa all'occupazione in alveo, in subalveo o in proiezione di superficie dell'alveo, la documentazione minima comprende altresì:

a) elaborati tecnici, quali planimetrie quotate, piante e sezioni redatti in scala adeguata, rappresentativi della situazione attuale, nonché, qualora siano previsti interventi, della situazione di progetto ed il relativo raffronto, in cui siano rappresentati sia i limiti effettivi dell'alveo, sia i limiti demaniali catastali;

b) relazione descrittiva dello stato dei luoghi e dei vincoli, che riporti in particolare:

I) inquadramento dell'intervento rispetto alla pianificazione di bacino con verifica di compatibilità della richiesta con i livelli di pericolosità idraulica, con la normativa vigente e con la normativa di piano di bacino vigente e con il Regolamento regionale 14 luglio 2011 n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua);

II) inquadramento dell'intervento rispetto ad altri Piani e/o vincoli esistenti con riferimento alle aree Parco, alle aree della Rete Natura 2000 ed alle aree soggette a vincolo paesaggistico.

c) studio tecnico – idraulico qualora le opere siano interferenti con il regime idraulico.

7. Non possono essere rilasciate concessioni ai soggetti privati, di cui al comma 2 lett. i), non in regola con i pagamenti richiesti dei canoni e/o delle indennità di occupazione.

8. Il procedimento di rilascio della concessione si conclude entro il termine massimo di 180 giorni, decorrente dalla data di presentazione della domanda. ”.

Art. 4.

(Sostituzione dell'articolo 4 del r.r. n. 7/2013)

1. L'articolo 4 del r.r. n. 7/2013 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 4

(Pubblicazione)

1. Dell'istanza di concessione di aree di pertinenza idraulica per le attività economiche, di cui all'articolo 1, comma 2, è pubblicato avviso nel sito istituzionale della Regione, nonché nell'albo pretorio del Comune interessato per venti giorni. L'avviso dell'istanza di concessione è pubblicato anche nel caso di occupazione di aree per attività non lucrative e senza corrispettivo economico per uso posteggio privato e per uso nautico.

2. Eventuali istanze concorrenti possono essere presentate entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'istanza di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui all'articolo 5 non si applicano e si procede all'assegnazione diretta, qualora:

a) l'istante sia un ente pubblico o un soggetto che svolga un servizio pubblico essenziale;

b) l'istanza di concessione sia riferita a pertinenze di un'opera insistente su area già oggetto di concessione in capo all'istante;

c) l'istanza di concessione si riferisca ad area costituente pertinenza del bene già in concessione, ovvero confinante con quest'ultimo, e la superficie dell'area confinante da concedere non sia superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa;

d) l'istante sia titolare di fondo intercluso, che necessita di accesso mediante transito attraverso l'area demaniale;

e) l'istante sia titolare dell'unico fondo privato che dà l'accesso ad un'area demaniale interclusa;

f) l'istanza di concessione per lo svolgimento di attività economiche ad uso nautico ricettivo si riferisca ad area demaniale confinante con area di proprietà dell'istante, e la superficie dell'area da concedere non sia superiore al dieci per cento della superficie totale utilizzata per lo svolgimento dall'attività nautico ricettiva. Il richiedente dovrà presentare all'atto dell'istanza di concessione la documentazione attestante le superfici di proprietà su cui viene svolta l'attività nautico ricettiva confinanti con l'area demaniale.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera d) ed e) non si applicano nel caso di occupazioni di aree per uso nautico. ”.

Art. 5.

(Sostituzione dell'articolo 5 del r.r. n. 7/2013)

1. L'articolo 5 del r.r. n. 7 /2013 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 5

(Domande concorrenti e criteri di priorità)

1. Nel caso di domande concorrenti, la Regione invita i richiedenti a presentare un'offerta, in busta chiusa, entro una data e un'ora determinate.

2. L'importo minimo a base dell'offerta è il canone di concessione previsto per l'utilizzo dell'area demaniale oggetto di richiesta.

3. L'aggiudicazione avviene a favore del soggetto che, con riferimento al canone annuale previsto, formuli l'offerta più remunerativa per la Regione.

4. Non si applica il comma 1 qualora un ente pubblico o un soggetto che svolga servizio pubblico essenziale presenti istanza concorrente ai sensi dell'articolo 4, comma 2. In tal caso la concessione viene rilasciata direttamente a favore di tali soggetti.

5. A parità di condizioni è preferito il soggetto che intenda avvalersi dell'area per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o preveda una valorizzazione del bene demaniale.

6. In caso di ulteriore parità, qualora tra le offerte collocatesi in posizione paritaria vi sia il richiedente originario, si procede all'assegnazione a quest'ultimo. Diversamente si procede al sorteggio. ”.

Art. 6.

(Inserimento articolo)

1. Dopo l'articolo 5 del r.r. n. 7 /2013 è inserito il seguente:

“ Articolo 5 bis

(Disposizioni per l'utilizzo delle aree demaniali per uso nautico)

1. Nel caso di istanza per l'occupazione di aree del demanio idrico per uso nautico, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, non sono ammissibili:

a) le istanze di soggetti privati per lo svolgimento di attività senza finalità lucrativa, qualora il richiedente sia già titolare di concessione ad uso nautico;

b) le istanze relative allo svolgimento di attività economiche, di cui all'articolo 1, comma 2, che dalla visura camerale non risultino attività nautiche;

c) le istanze presentate da un ente pubblico o da un soggetto che svolga un servizio pubblico essenziale già titolare di

concessione ad uso nautico.

2. Nel caso di presentazione di istanze di concessione di aree di pertinenza idraulica per uso nautico per lo svolgimento di attività economiche, di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

3. Nel caso di istanze ad uso nautico privato per finalità non lucrativa, qualora all'esito della fase di pubblicazione di cui all'articolo 4, pervengano anche istanze concorrenti per attività economiche, sono invitati a presentare l'offerta, di cui all'articolo 5, solo i soggetti che svolgono attività economica.

4. Non sono ammissibili le istanze concorrenti del soggetto che si trovi, rispetto al richiedente la stessa area demaniale, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le istanze siano imputabili ad un unico centro decisionale. ”.

Art. 7.

(Sostituzione dell'articolo 6 del r.r. n. 7/2013)

1. L'articolo 6 del r.r. n. 7/2013 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 6

(Provvedimento di concessione)

1. La Regione, previa acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche con le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), conclude l'istruttoria e procede al rilascio del provvedimento concessorio. L'efficacia della concessione è subordinata al pagamento, da parte dell'interessato, del canone e della cauzione, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento e con le modalità, di cui agli articoli 10 e 11, ed alla sottoscrizione del disciplinare di cui all'articolo 7, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, fermo restando che l'inutile decorso dei termini determina la decadenza dalla concessione, di cui all'articolo 15, e la cauzione ed il canone eventualmente versati non sono restituiti.

2. La Regione adotta un unico provvedimento concessorio comprensivo dell'autorizzazione idraulica, di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), laddove necessario.

3. Nel caso in cui l'autorità procedente sia diversa dall'ente concedente viene rilasciata l'autorizzazione idraulica nell'ambito della conferenza di servizi mentre la concessione demaniale è rilasciata successivamente.

4. In caso di interventi urgenti è consentito il rilascio dell'autorizzazione idraulica, fatta salva la successiva regolarizzazione degli aspetti concessori demaniali.

5. Non è richiesta la sottoscrizione del disciplinare, che è sostituita dalla formale accettazione delle prescrizioni del provvedimento concessorio nei seguenti casi:

a) occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a venti giorni;

b) occupazioni temporanee di durata non superiore a centottanta giorni legata ad usi transitori;

c) nel caso di interventi di asportazione di materiale litoide in alveo.

6. Nell'ambito del servizio idrico integrato il provvedimento di concessione demaniale è rilasciato agli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche, di cui all'articolo 153 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che sono affidate in concessione al gestore del servizio.

7. La Regione, sulla base di specifici criteri applicativi approvati dalla Giunta Regionale, può rilasciare concessioni cumulative a favore di soggetti gestori di servizi pubblici essenziali titolari di più rapporti concessori, qualora le infrastrutture lineari di pubblico servizio interferiscano con il reticolo idrografico regionale di cui al regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua), previo accordo sostitutivo dell'atto concessorio. ”.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 7 del r.r. n. 7/2013)

1. All'articolo 7 del r.r. n. 7/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo la parola “ concessione ”, sono aggiunte le parole “ fatto salvo il caso di cui all'articolo 6, comma 5 ”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione del disciplinare sono a carico del richiedente”.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 8 del r.r. n. 7/2013)

1. All'articolo 8 del r.r. n. 7/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“ 4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche a chi ha la disponibilità del bene. ”;

b) al comma 5 le parole “regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato)” sono sostituite dalle parole “Decreto legislativo 26.02.1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998 n. 337)”.

Art. 10.

(Sostituzione dell'articolo 9 del r.r. n. 7/2013)

1. L'articolo 9 del r.r. n. 7/2013 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 9

(Durata della concessione)

1. Le concessioni di utilizzo di beni demaniali, oggetto del presente regolamento, hanno la durata massima di 19 anni.

2. Nel caso di derivazioni idriche, la durata della concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico coincide con quella della concessione a derivare. ”.

Art. 11.

(Modifica all'articolo 10 del r.r. n. 7/2013)

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 del r.r. n. 7/2013 sono soppressi.

Art. 12.

(Modifica all'articolo 11 del r.r. n. 7/2013)

1. All'articolo 11 del r.r. n. 7/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

“ b bis) nei casi relativi a opere di particolare complessità ed onerosità in relazione agli obblighi previsti all'art. 8, c.4, tale cauzione può essere pari al costo stimato per la demolizione delle

opere stesse, con riferimento al vigente prezzario Opere edili ed impiantistiche Regione Liguria.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Qualora l’occupazione occasionale non superi venti giorni non è dovuto il deposito cauzionale, fatti salvi casi specifici laddove l’uso richiesto, a giudizio della Regione, possa comportare danni imputabili al concessionario, o la necessità di ripristino dello stato dei luoghi.”;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“ 3 bis. Il deposito cauzionale è infruttifero.”.

Art. 13.

(Modifica all’articolo 12 del r.r. n. 7/2013)

1. All’articolo 12 comma 1 del r.r. n. 7/2013 le parole “*migliorie ed*” sono soppresse e dopo le parole “*possono essere acquisite*”, sono inserite le seguenti “*, senza oneri,*”.

Art. 14.

(Modifica all’articolo 14 del r.r. 7/2013)

1. Il comma 5 dell’articolo 14 del r.r. n. 7/2013 è sostituito dal seguente:

“ 5. La subconcessione è vietata. Il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione, previa autorizzazione della Regione, fermo restando che, nel caso in cui il concessionario sia un ente pubblico, non si applicano le agevolazioni sui canoni demaniali previste per gli Enti pubblici, qualora la gestione sia affidata ad un soggetto che svolge attività economiche. Nel caso in cui il concessionario sia un soggetto privato, l’affidamento della gestione delle attività è consentito in casi eccezionali e per periodi determinati, fatte salve le attività secondarie.”.

Art. 15.

(Modifiche all’articolo 15 del r.r. n. 7/2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “*con provvedimento*” sono soppresse;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera:

“ a) il mancato pagamento di due annualità da parte di soggetto privato e di quattro annualità da parte di Ente Pubblico, fatte salve eventuali rateizzazioni; ”;

c) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“ c bis) l’inutile decorso dei termini di sessanta giorni, di cui all’articolo 6, comma 1; ”;

d) dopo la lettera c bis) è inserita la seguente:

“ c ter) l’affidamento della gestione, di cui all’articolo 14, comma 5 in assenza dell’autorizzazione prevista.”.

Art. 16.

(Modifica all’articolo 16 del r.r. n. 7/2013)

1. All’articolo 16 del r.r. n. 7/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “*, in tutto od in parte,*” sono soppresse e dopo la parola “*concedente.*” sono aggiunte le seguenti “*Non è ammessa la rinuncia parziale della concessione, salvo specifica autorizzazione da parte della Regione*”;

b) al comma 4 la parola “*Provincia*” è sostituita da “*Regione*”.

Art. 17.

(Modifica all’articolo 17 del r.r. n. 7/2013)

1. I commi 1, 3 e 4 dell’articolo 17 del r.r. n. 7/2013 sono soppresi.